

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ANTONELLO SORO

La seduta comincia alle 13,50.

Elezione contestata del deputato Luciano Mario Sardelli proclamato nella XXI circoscrizione Puglia – collegio uninominale n. 33.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, l'udienza per la discussione pubblica della contestazione dell'elezione a deputato dell'onorevole Luciano Mario Sardelli nel collegio uninominale n. 33 della XXI circoscrizione Puglia.

Comunico che le parti si sono costituite: il ricorrente Faggiano è assistito dall'avvocato Francesca Riccio, l'onorevole Sardelli è assistito dall'avvocato Donato Musa.

Ricordo ai colleghi che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del regolamento della Giunta, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata. Pertanto, i deputati che dovessero sopraggiungere nell'aula a seduta pubblica già iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio.

Ricordo inoltre che, alla luce del precedente verificatosi nella seduta pubblica del 7 febbraio scorso in sede di contestazione dell'elezione del deputato Ranieli e in attesa degli indirizzi procedurali che, con lettera dell'8 febbraio 2006, ho richiesto al Presidente della Camera in merito al possibile prosieguo di quel procedimento, il numero legale previsto dall'articolo 2,

comma 1, del regolamento della Giunta – fissato nella maggioranza dei componenti la Giunta medesima – deve intendersi applicabile, in assenza di una diversa specifica norma, anche alla Giunta riunita in camera di consiglio.

Ricordo infine che, in base alla costante prassi, i componenti della Giunta potranno rivolgere le loro domande alle parti solo per il tramite del presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del regolamento della Giunta, spetta la direzione della discussione e la disciplina dell'udienza, a fini di garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti.

In qualità di relatore, passo ora ad esporre brevemente i fatti e le questioni (per il loro approfondimento rinvio al testo scritto). Al termine, prenderanno la parola, come da prassi, dapprima il ricorrente Faggiano o il suo rappresentante e, quindi, il deputato eletto Sardelli o il suo rappresentante. Gli stessi, a norma dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Giunta, potranno poi replicare per una volta.

La Giunta delle elezioni ha proceduto alla verifica dei poteri nel collegio uninominale n. 33 della XXI circoscrizione Puglia a partire dalla seduta del 13 marzo 2002. Secondo i dati di proclamazione, corretti dalla verifica preliminare, si registrava una differenza di 157 voti a favore del candidato eletto Sardelli. Il ricorrente Faggiano aveva rilevato che i risultati erano stati inficiati da un errore materiale di trascrizione dei voti nella sezione n. 7 di Latiano, in cui era stata invertita l'attribuzione dei voti ai due candidati, con l'attribuzione di 389 voti al candidato Sardelli e di 300 voti al candidato Faggiano, come tale idoneo a determinare un radicale mutamento del risultato eletto-

rale. Dopo l'esame delle schede bianche e nulle, restava una differenza di 138 voti a favore del deputato eletto Sardelli. Su proposta dell'allora relatore, onorevole Gamba, la Giunta, nella seduta del 19 giugno 2002 deliberava di archiviare il ricorso di Faggiano, respingendo la proposta – formulata dall'onorevole Franceschini – di procedere alla revisione di tutte le schede valide del collegio n. 33.

Nella seduta del 20 giugno 2002 l'Assemblea, con la reiezione di una richiesta di supplemento istruttorio, procedeva quindi alla convalida dell'elezione del deputato Sardelli.

In data 19 novembre 2002 veniva presentata da Cosimo Faggiano un'istanza di riapertura della verifica elettorale, fondata sulle risultanze di un procedimento penale avviato a seguito di una denuncia per falso nei confronti dei componenti della sezione elettorale n. 7 del comune di Latiano. La Giunta ha proceduto quindi all'esame dell'istanza di riapertura della verifica elettorale dal 18 dicembre 2002 al 12 gennaio 2006. In tale ultima seduta ha concluso l'esame dell'istanza, dopo aver acquisito una nota della procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, nella quale si comunicava che il capo di imputazione nei confronti dei componenti della sezione n. 7 di Latiano era stato più dettagliatamente formulato e che l'udienza dibattimentale era stata fissata per il 23 maggio 2006. La Giunta ha infatti ritenuto che i nuovi elementi acquisiti fossero tali da dimostrare in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida dell'elezione del deputato Sardelli ed ha pertanto deliberato di proporre all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del proprio regolamento, la riapertura della verifica elettorale. La proposta è stata approvata dall'Assemblea nella seduta del 17 gennaio 2006. Riaperto il procedimento di verifica elettorale, la Giunta, nella seduta del 18 gennaio 2006, ha deliberato quindi l'apertura dell'istruttoria e l'acquisizione delle schede valide del collegio n. 33.

Nella riunione del 24 gennaio 2006 il Comitato di verifica ha quindi proceduto

alla revisione delle schede valide relative alla sezione n. 7 del comune di Latiano. In esito a tale revisione (in cui è stato accertata l'effettiva inversione nell'attribuzione dei voti ai due candidati) si è registrato, per l'intero collegio, un vantaggio di 40 voti del ricorrente Faggiano sul deputato eletto Sardelli. Nella seduta del 1º febbraio 2006 la Giunta ha quindi deliberato la contestazione dell'elezione del deputato Sardelli.

Il deputato Sardelli e il ricorrente Faggiano hanno presentato entro i termini prescritti una memoria e non si sono avvalsi della facoltà di prendere visione dei documenti presentati dalle controparti.

Do ora la parola al ricorrente, Cosimo Faggiano.

COSIMO FAGGIANO. Signor presidente, spero che oggi giunga a conclusione una vicenda lunga ed annosa, che ha impegnato lei e tutta la Giunta in questi anni. Rivolgo quindi un ringraziamento alla Giunta nel suo insieme per aver affrontato fino ad oggi una questione di così rilevante importanza dal punto di vista personale ma anche fondamentalmente per la garanzia dei poteri democratici e, quindi, per una forte rilevanza istituzionale. Credo che, anche se alla fine di questa legislatura, la possibilità di dare giusta dimensione ad una questione che attiene ad un diritto fondamentale del nostro ordinamento democratico – quello della garanzia del voto e della certezza che lo stesso sia utilizzato nella giusta direzione expressa –, rivesta un'importanza fondamentale, a tutela non soltanto del diritto di elettorato passivo, ma anche del diritto della maggioranza di un collegio che aveva espresso un'indicazione di voto. Ho sempre fatto riferimento a tale indicazione, non cercando scorciatoie anche di fronte alla differenza evidenziata di altri possibili incidenti di percorso, ma individuando il fatto specifico che era accaduto e che aveva determinato che quel collegio dovesse essere rappresentato da chi non era stato scelto da quella maggioranza di cittadini.

Credo sia facilmente immaginabile cosa possa essere – dal punto di vista personale e dell'impossibilità di svolgere un ruolo per un territorio e per dei cittadini che quel ruolo, comunque, si erano conquistato – un'attesa di cinque anni per il semplice accertamento della verità. Ho sempre avuto fiducia nelle istituzioni e ho accettato il percorso successivo seguito da questa Giunta per l'accertamento della verità, respinta invece costantemente dalle stesse parti, che, inopinatamente, introducono elementi di valutazione impropria, sia dal punto di vista delle competenze di verifica sia da quello della legittimità dell'operato della Giunta.

Siamo ancora in tempo per sanare questo *vulnus* e, pur non essendo in grado – evidentemente per un problema di tempi – di arrivare ad una conclusione, credo che la verifica legittima portata avanti dalla Giunta possa trovare oggi una sanzione definitiva. La proprietà dell'intervento della Giunta stessa – che è l'unica, come riconosciuto, preposta ad effettuare una verifica elettorale – ha messo in luce un risultato elettorale che renderebbe possibile la mia proclamazione e la decadenza del Sardelli.

Chiedo alla Giunta una pronuncia in tal senso, confidando nella sensibilità dell'altra parte e in un gesto di dignità, che possa rappresentare la conclusione della vicenda.

PRESIDENTE. Do la parola al rappresentante dell'onorevole Sardelli, avvocato Musa.

DONATO MUSA, *Rappresentante del deputato Sardelli.* Signor presidente, onorevoli deputati, riteniamo che la Giunta, prima di affrontare la questione nel merito, debba risolvere una questione di carattere processuale e di diritto sostanziale. La questione di carattere preliminare è assorbente e riguarda la verifica da parte di questa Giunta della regolare costituzione della stessa. Nessuna discussione può essere avviata se prima la Giunta non verifica se al suo interno vi siano esponenti che si sono già posti in

una posizione di totale incompatibilità, al punto che è divenuta illegittima la loro partecipazione e la costituzione di questo organo. Su tale circostanza non si può assolutamente sorvolare, perché la Giunta ha all'interno due esponenti...

PRESIDENTE. Avvocato, mi scusi, ma la devo interrompere. Poi riprenderà il suo discorso intervenendo nel merito, ma, per quanto riguarda questo aspetto di tipo procedurale, devo ricordare a lei e a tutti i colleghi che la composizione della Giunta delle elezioni, per sua natura, non è suscettibile di modifiche nel corso della legislatura, qualunque siano le condizioni presenti, e che, ancorché volute dai componenti della Giunta, non sono previste le dimissioni. La Giunta delle elezioni non è un organo giudiziario, è un organo parlamentare che opera con procedure di tipo giustiziale e, quindi, le norme in materia di ricusazione non possono considerarsi applicabili. Poiché ho il compito di dirigere lo svolgimento della seduta pubblica, la prego di considerare respinta l'eccezione da lei proposta e di illustrare nel merito le ragioni del deputato Sardelli.

DONATO MUSA, *Rappresentante del deputato Sardelli.* Presidente, non intendo entrare in polemica...

PRESIDENTE. Non è una polemica: lei fa un'osservazione preliminare e io le dico che essa non è ammissibile.

DONATO MUSA, *Rappresentante del deputato Sardelli.* Sto sollevando una questione di incompatibilità, perché due componenti della Giunta hanno chiesto l'intervento della magistratura ordinaria, su denuncia...

PRESIDENTE. Avvocato, questa discussione è stata ripetutamente affrontata dalla Giunta delle elezioni ed è stata risolta nei termini che le ho testé richiamato. Quindi, la prego di considerare

respinta la pregiudiziale che lei pone e di illustrare nel merito le ragioni del deputato Sardelli. La camera di consiglio, che poi valuterà tutte le sue affermazioni, potrebbe anche modificare l'orientamento espresso per cinque anni e ritenere invece fondate le sue valutazioni.

Le ribadisco che ho il compito di dirigere la discussione e, non essendo prevista la possibilità dei colleghi di intervenire, la prego di considerare respinta la sua obiezione pregiudiziale e di illustrare, nei tempi previsti, le ragioni di merito.

DONATO MUSA, *Rappresentante del deputato Sardelli.* Prendo atto del suo orientamento.

Onorevoli deputati, la vicenda che siete chiamati ad esaminare è stata sottoposta al vaglio di diversi organi giurisdizionali. Infatti, dopo la pronuncia di inammissibilità da parte della Giunta della prima istanza presentata dall'onorevole Faggiano su iniziativa di due rappresentanti di questo organo — gli onorevoli Bonito e Rossiello —, è stata interessata di questa vicenda la procura della Repubblica di Brindisi, la quale ha ritenuto di acquisire documenti di carattere elettorale senza richiedere alcun preventivo assenso da parte della Presidenza della Camera dei deputati. Tale procura non ha disposto — così come solitamente avviene durante le indagini preliminari — il sequestro probatorio di questi documenti, ritenendoli acquisiti senza che su di essi potesse avere un elemento di certezza e di genuinità in ordine all'acquisizione della prova. Ciò poteva essere assicurato sicuramente dall'applicazione dell'articolo 253 del codice di procedura penale. Non è stato disposto alcun sequestro probatorio e, quindi, le parti interessate non hanno mai avuto notizia di questo evento; non si è proceduto neanche ad un avviso di deposito e le parti non hanno potuto mai proporre alcuna lagnanza nei confronti degli organi superiori avverso questo tipo di acquisizione.

Un pubblico ministero, senza avvertire le parti, nella sua stanza, ha ritenuto di

aprire un plico e — questo la Giunta lo deve valutare — di verificare l'integrità dei sigilli. In quel momento, la verifica dell'integrità dei sigilli trovava riscontro nel fatto che vi erano sei persone indagate (Vitali più altri), che dovevano essere i soggetti che avevano sigillato i lembi del plico. Nel verbale, il PM dice di applicare l'articolo 262 del codice di procedura penale, che è la norma che prevede la rimozione dei sigilli in caso di sequestro penale; quindi, in forza di quella norma, egli rimuove i sigilli e verifica l'autenticità delle firme, ma le firme non potevano essere autentiche, perché era stata scambiata la composizione di quella sezione! Erano state indicate, con il modello 21, sei persone diverse da quelle della sezione n. 7! Egli, quando afferma di avere verificato l'autenticità delle firme apposte, dice una cosa del tutto falsa! La veridicità non poteva essere riscontrata, in quanto le firme appartenevano a persone diverse da quelle che in quel momento erano indagate.

Il fascicolo, prima di arrivare lì, era stato inviato a Bari. Infatti, 24 ore dopo che era stato aggiudicato il seggio all'onorevole Sardelli, sia pure attraverso la circoscrizione regionale, è stata proposta l'applicazione dell'articolo 700 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale di Bari. Quindi, non sappiamo cosa sia avvenuto a Bari, dove sia rimasto questo fascicolo, e chi lo abbia avuto per le mani. Certamente, il pubblico ministero — a cui il fascicolo è pervenuto — aveva l'obbligo di sotoporlo a sequestro probatorio. In mancanza di tale presupposto, infatti, quale certezza probatoria, quale genuinità della prova si può ritenere acquisita? Invece, non si è fatto nulla. Il pubblico ministero, infatti, ha ritenuto di aprire il plico, dopo aver riscontrato la difformità delle firme da quelle risultanti nel registro degli indagati, e ha avanzato una richiesta di archiviazione, che è stata — circostanza da non sottovalutare — « respinta »! Quando il GIP ha ritenuto di non accogliere la richiesta di archiviazione riguardo all'ipotesi di falso elettorale, ha detto « respinto », e nel farlo ha

sollecitato lo svolgimento di altre indagini. Quelle indagini sono state svolte: il capo di accusa era sempre quello del falso elettorale, falso che è stato però escluso dal GUP, dottor Licci, all'udienza preliminare !

Quindi, disponete già di un accertamento – che è cosa giudicata, e definitiva –, in ordine al falso elettorale; tale accertamento è stato fatto dalla magistratura penale, non dal pubblico ministero, anzi le indagini svolte da questo sono state dichiarate tutte inutilizzabili ! Quindi, quell'accertamento fatto *in camera caritatis* da parte di un pubblico ministero senza difesa, senza parti, senza autorità di controllo, è *tamquam non esset*, non ha mai potuto produrre nulla in termini di elemento probatorio, perché vi era una volontà di violazione macroscopica non solo dei diritti della difesa ma anche di quelli in tema di acquisizione delle prove !

Il GUP, dopo aver constatato di non essere in presenza di un'ipotesi di falso elettorale, ha reputato che l'ipotesi di reato sussistente fosse quella prevista non già dal comma 2 dell'articolo 100 della legge del 1957 (che è appunto l'ipotesi tipica del falso), ma dal comma 3 del medesimo articolo, riferito ad una fattispecie del tutto diversa; ha quindi ritenuto ipotizzabile un errore nelle operazioni elettorali, sia per come venivano prese le schede sia per come venivano lette: anche di questa circostanza bisogna dare atto ! Non vi è stata ancora alcuna pronunzia al riguardo, perché il processo penale, chiamato dinanzi al giudice della sezione distaccata di Mesagne, si terrà in data 23 maggio (la prima volta, era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione). In quella data non si discuterà di un'ipotesi di falso, perché l'ipotesi è quella dell'articolo 100, comma 3, che non riguarda il falso, e dell'articolo 68, attinente a violazioni meramente formali dei rappresentanti del seggio. Quindi, è ben vero che un accertamento sussiste, ma è di segno opposto ! Che tipo di prova potete dunque ritenerne acquisita, dal momento che il GIP ha già escluso l'utiliz-

zabilità di quelle che non possono più essere fonte di un giudizio di responsabilità ? Non possiamo disporre, infatti, di una prova genuina perché niente di quel fascicolo – acquisito il 1º ottobre 2002 e aperto dal pubblico ministero il 16 ottobre – è fonte di certezza. Non abbiamo mai saputo in quali mani sia stato, né vi è stato un custode, qualcuno che abbia potuto rispondere: tutto può essere accaduto ! Non vi sono dunque elementi per affermare che quella sia una prova (mi riferisco al verbale, ovviamente).

La Giunta si è già impegnata su questo giudizio, ritenendo mancante la querela di falso e dichiarando inammissibile l'istanza del Faggiano. Da allora ad oggi cosa è intervenuto, se non elementi in sfavore della tesi del Faggiano, scaturiti da una sentenza di esclusione del reato di falso da parte del GUP ? Dell'ipotesi del falso, ossia del suo accertamento, si occupa peraltro il giudice civile ! Sono, dunque, i verbali a vostra disposizione a far fede fino a querela di falso: non possedete, infatti, alcun elemento nuovo, rispetto ad un giudizio, che possa aver stabilito o che possa stabilire la loro falsità. Avete avuto, semmai, la prova del contrario !

La Giunta delle elezioni non è un organo giudiziario ma essa non può neppure disapplicare le norme: ritengo, pertanto, che rispetto all'acquisizione illegittima di una prova debba avere il diritto di pronunziarsi. Diversamente, si aprirebbe una porta amplissima, con l'inaugurazione di un filone nuovo, ossia l'elezione per via giudiziaria, perché di questo si tratta: ogni qualvolta i verbali e il risultato elettorale sollevino contestazioni, si potrebbe ricorrere alla via giudiziaria e arrivare addirittura a stabilire – senza avviso alle parti, senza garanzie di contraddittorio, senza pubblicità, senza certezza di acquisizione delle prove – che il vero risultato non è quello risultante dai verbali acquisiti alla presenza dei rappresentanti di lista e di tutti coloro che hanno potuto assistere alle operazioni !

Non è assolutamente vero che il presidente del seggio elettorale di Latiano abbia riferito che si sia verificata una posposizione, un'inversione; questo non l'ha mai detto, è sufficiente controllare la sua dichiarazione per verificarlo. Vi sono pertanto due elementi su cui non potete assolutamente sorvolare. In primo luogo, esiste un accertamento di carattere penale che ha escluso il falso (non a caso, i rappresentanti del seggio elettorale sono stati rinviati a giudizio non per ipotesi di falso, sul quale è intervenuta una forma di giudicato interno, per effetto dell'ordinanza del GUP) ; in secondo luogo, c'è un giudizio civile ancora in corso, nel quale non siamo neppure giunti all'ammissione delle prove ! E se, per ipotesi, il tribunale civile dovesse ritenere insussistente l'ipotesi del falso, si aprirebbe un contrasto di giudicati tra il giudice civile e l'eventuale diversa vostra statuizione. Ecco perché, a nostro avviso, si pone un problema di conflitto di attribuzione che voi avete oggi difficoltà a risolvere.

Ritengo dunque che non sia occorso alcun fatto nuovo che legittimi la Giunta delle elezioni a riaprire questo caso. Quelli intervenuti, infatti, sono tutti elementi di segno contrario rispetto alla tesi sostenuta dal ricorrente. Chiedo, pertanto, che venga respinta l'istanza presentata.

PRESIDENTE. Do la parola per la replica al rappresentante dell'onorevole Faggiano, avvocato Riccio.

FRANCESCA RICCIO, *Rappresentante di Cosimo Faggiano.* Signor presidente, onorevoli deputati, svolgerò una contenuta replica. Le argomentazioni esposte dalla controparte, a mio sommesso avviso, sono ultronee, giacché fuoriescono completamente dalle competenze di questa Giunta, non fosse altro perché oggi non si decide sulla proposta di annullamento dell'elezione dell'onorevole Sardelli e di proclamazione di quella dell'onorevole Faggiano, sulla base degli esiti di una istruttoria compiuta a Brindisi, in altro *loco*, di cui la Giunta non ha avuto modo di prendere atto e contezza.

La Giunta, attraverso il comitato di verifica riunitosi il 24 gennaio scorso, ha contato quelle schede, e quelle schede dicono, ripetono ed urlano vendetta per tutto ciò che è stato detto sinora, in maniera anche piuttosto maldestra. Possiamo pure discutere dei modelli 21, che io e lei, collega Musa, conosciamo perfettamente e che gli altri che non fanno la nostra professione forse avranno qualche difficoltà a comprendere, ma il dato reale resta uno ed uno solo: di quelle schede, 389 sono per l'onorevole Faggiano e solo 300 per l'onorevole Sardelli ! Quindi, si tratta non di un'elezione in via giudiziale ma di un rimedio che la Giunta, organo deputato a ciò dalla Camera dei deputati che decide in autodichia, pone ad un errore che, ad oggi, ha impedito all'onorevole Faggiano di svolgere le sue funzioni parlamentari !

Quanto all'insinuazione sul dove e come siano stati custoditi i fascicoli, vorrei premettere che sembra permanere una certa confusione tra il sequestro di un fascicolo e il sequestro del plico contenente le schede: al riguardo, ricordo soltanto a me stessa e a chi ha avuto un'esperienza nell'ambito delle operazioni elettorali che i plachi contenenti le schede valide non vagano di città in città, in balia del primo arrivato. Sono custodite, passano dal seggio al tribunale in sezione distaccata competente; nella fattispecie, sono andate dal comune di Latiano al tribunale di Mesagne. Terminata la verifica degli uffici centrali circoscrizionali della corte d'appello di Bari sono stati trasmessi al tribunale di Brindisi, dove sono stati custoditi non nel garage del tribunale ma nell'ufficio di presidenza del tribunale stesso !

Quindi, il pubblico ministero Tosi, nell'esercizio di un'attività istruttoria penale che gli assegna l'ordinamento costituzionale (non fantasie personalistiche) — ricordo che quando la Giunta delle elezioni, a norma dell'articolo 5 del regolamento, riscontri, nel corso dell'espletamento della propria attività dei fatti che possano costituire reato, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria perché i

pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscono una *notitia criminis* —, ha semplicemente preso il plico dalla segretaria di presidenza dell'ufficio del tribunale di Brindisi, ha aperto, ha verificato ed ha sigillato. Dopo di ciò le schede, lungi dal vagare in lungo e in largo per la penisola, sono arrivate alla Giunta delle elezioni. Di conseguenza, non possiamo che ribadire l'accoglimento dell'unica conclusione possibile di questa vicenda, cioè che Faggiano — sulla base del dato più significativo, quindi chi ha conseguito più voti — possa essere finalmente proclamato deputato con l'annullamento dell'elezione dell'onorevole Sardelli, per il rispetto sommo della cosa più sacra in un ordinamento democratico, vale a dire il voto degli elettori.

PRESIDENTE. Do ora la parola per la replica all'onorevole Sardelli.

LUCIANO MARIO SARDELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, non posso che fare una prima osservazione di carattere generale, di cui la Giunta delle elezioni si dovrebbe far carico. La mia esperienza politica in questo caso è stata assolutamente negativa, in quanto in questi cinque anni sono stato più volte aggredito dai media, telecomandati dalle parti politiche, ed anche da alcuni colleghi presenti in Giunta, come se fossi un intruso o un abusivo. Voglio solo significare che ero stato normalmente eletto al consiglio regionale, in cui svolgevo immetitamente funzioni di governo, e mi sono trovato eletto alla Camera dei deputati. Al primo consiglio regionale il capogruppo dei Democratici di sinistra, lo stesso partito che la settimana dopo ha contestato la mia elezione, è intervenuto dicendo al presidente che una norma contenuta nella legge di riforma costituzionale stabiliva che con la proclamazione dell'eletto scattava automaticamente l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di parlamentare. Quindi, ha chiesto *coram populo* le mie dimissioni.

Credo che la Giunta si debba far carico di questo problema. Infatti, non è possibile

— questo vale anche per le prossime elezioni — che europarlamentari o consiglieri regionali, eletti ad un livello istituzionale, vengano proclamati eletti da una parte politica e la settimana dopo vengano contestati. Quindi, credo che i tempi e le decisioni della Giunta debbano tener conto anche di questi aspetti, perché è sicuramente nell'interesse delle istituzioni e degli elettori che chi viene eletto possa almeno mantenere uno dei due ruoli e non si trovi, da un giorno all'altro, « sbattuto » in prima pagina sui giornali (*Corriere della sera* o *la Repubblica*) come se fosse un delinquente. Quando si richiama la dignità delle persone e la correttezza è meglio precisare questi punti.

Fatto salvo questo aspetto, andiamo al nocciolo della questione. In questa storia esistono anomalie incredibili. La prima è che l'onorevole Faggiano non sporge una denuncia penale dal primo giorno in cui crede di aver avuto lesi un suo diritto: tutto ciò è stranissimo, e non si è mai saputo il motivo. Una volta confermata la mia elezione, nel giugno successivo, la denuncia penale viene fatta non da due cittadini qualunque fra le migliaia di militanti, ma da due colleghi deputati della Giunta delle elezioni: questo è un altro fatto strano. Ma se si voleva la verità perché la denuncia penale non è stata presentata alla Giunta delle elezioni da un qualsiasi cittadino, affinché la stessa, di fronte ad una denuncia di falso, provvedesse personalmente a controllare il plico? Era la cosa più elementare. La Giunta poteva dire di non voler aprire il plico perché riteneva i verbali già soddisfacenti, ma di fronte ad una denuncia penale per falso avrebbe dovuto necessariamente aprire i plachi. Tutto ciò non è stato fatto per via normale e si è cercata la via giudiziaria. Inoltre, la via giudiziaria si è mossa su livelli assolutamente incompatibili con uno Stato di diritto, perché il pubblico ministero non ha informato, in base all'articolo 63 della Costituzione e al regolamento della Camera, le parti e nessun altro di quello che stava facendo, non ha lavorato secondo un principio di leale collaborazione fra poteri dello Stato, men-

tre nel suo ufficio personale e privato ha aperto il seggio e ha dichiarato chi ha vinto le elezioni.

Debbo informarvi — esistono le testimonianze — che il pomeriggio stesso ho saputo, tramite altre persone, che ambienti locali dei Democratici di sinistra (nella mia memoria è già citata la persona) erano a conoscenza del risultato ed io non sapevo neanche l'esistenza della discussione in atto. Quindi, una parte si è mossa ben organizzata alla ricerca di una sua ragione e un'altra non è stata presente neanche — pubblicità degli atti elettorali — allo spoglio e non è stata chiamata. Come se tutto ciò non bastasse — mi dispiace che i colleghi non abbiano visto e letto la mia memoria — sussiste un fatto ancora più inquietante. Nei giorni successivi sono stato più volte raggiunto da un intermediario del pubblico ministero, che mi ha chiesto un incontro perché voleva parlarmi. Mi sono rifiutato di incontrarlo ed ho chiesto al collega Lezza, già giudice, che cosa dovevo fare. Egli rispose che se volevo incontrarlo potevo anche farlo, ma non dovevo espormi a raggiungerlo. La mattina del 28 ottobre dovevo incontrare degli amici in un bar ed ho detto al collega Lezza di venirsi a prendere un caffè per vedere se il signore si fosse presentato. Il pubblico ministero si è presentato — non so se per motivi di coscienza, personali od altro — ed ha detto (il giudice Lezza ne è testimone come altre persone) che si era reso conto di aver fatto qualcosa che non doveva fare, onorevole Finocchiaro, ma che l'aveva fatto perché spinto e costretto. Per voi è normale che una persona si presenti, vi chieda un incontro e dica, forse per sollevare la sua coscienza, di aver fatto una certa cosa che non si sentiva di fare? Gli ho chiesto per quale motivo non ci avesse chiamato, almeno perché presenziassimo, ed ha risposto che tanto il plico era già stato aperto a Bari. Risposi che non era stato aperto da nessuna parte, che a Bari il plico non era mai stato aperto.

COSIMO FAGGIANO. Falso !

LUCIANO MARIO SARDELLI. Non so cosa volesse dire. Lui disse che aveva fatto quello che avevano fatto a Bari: ci sono i testimoni, ha detto queste cose. Quindi, ancora oggi mi rimane un dubbio su questa storia. Siamo ormai alla fine della legislatura e quello che voi deciderete per me andrà bene, però vi richiamo ad una valutazione più complessiva. L'onorevole Faggiano avrà la sua soddisfazione, l'avrò io, chiederemo i danni, lui l'ha già fatto. Questa è una storia che non significa niente per le istituzioni. Noi abbiamo strutturato un sistema elettorale maggioritario e, come dimostrano le penultime elezioni in America, è possibile che in un collegio regionale senatoriale o alla Camera dei deputati una coalizione vinca di 30 o 50 voti. Se voi darete per valido questo progetto, allora, dopo un anno con una maggioranza, potreste essere chiamati — spero « potremmo », perché desidero ritornarci — a giudicare sul fatto che un pubblico ministero, per conto suo, in un ufficio, abbia aperto il plico, abbia detto che le elezioni per il Senato in Piemonte le ha vinte uno o un altro e che, forse, bisogna cambiare la maggioranza di governo e il premio di maggioranza: con questo fatto state significando tutto ciò.

Da questa storia ho imparato ad avere le spalle forti e, quindi, ho una grande serenità e fiducia nella provvidenza, una forza che permette di superare questo ed altro. Di conseguenza, fate quello che volete. Mi riprometto di dire queste cose in aula e mi affido alla vostra sensibilità istituzionale.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta pubblica per riunire immediatamente la Giunta in camera di consiglio. Prego il pubblico e le parti di uscire dall'aula.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.50.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

Informo le parti che la Giunta, nella seduta in camera di consiglio, non è potuta pervenire ad una deliberazione in quanto è stata verificata, su richiesta avanzata a norma dell'articolo 2, comma 1, del regolamento della Giunta, la mancanza del numero legale.

Questa sera è prevista una riunione della Giunta per il regolamento, appositamente convocata su un'istanza analoga a quella che presenterò in seguito a questa riunione, al fine di stabilire le procedure da seguire in futuro.

Ringrazio i colleghi e dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 16 marzo 2006.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO